



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori.

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti CEE n. 922/72, CEE n. 234/79, CE n. 1037/2001 e CE n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTA la decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al “Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari”;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica. 1° dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole”, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”, e s.m.i.;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 94 del 20 aprile 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante “Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022, prot. n. 480156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 268 del 16 novembre 2022, recante “Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022, prot. n. 480166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 270 del 18 novembre 2022, recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 280 del 30 novembre 2022, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni nazionali sui Programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola”;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 614768, del 30 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 36 del 10 febbraio 2023 recante le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 16 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 81 del 5 aprile 2023, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti."

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 185108 del 30 marzo 2023, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii.,



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento Vendemmia verde”;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 185138 del 30 marzo 2023, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii., per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 81 del 5 aprile 2023, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modifiche e integrazioni per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.120 del 24 maggio 2019, recante “OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013” e successive mm. e ii;

RITENUTO necessario definire ai sensi dell’articolo 113 del regolamento (UE) 2021/2115 e del Titolo IV del regolamento (UE) 2021/2116 i sistemi di controllo e le relative procedure;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 luglio 2023;

DECRETA

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i controlli sugli interventi finanziati con i fondi FEAGA non SIGC nell’ambito del Piano strategico della PAC (PSP) per i settori di intervento previsti all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115:
 - a) settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’art. 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - b) settore dei prodotti dell’apicoltura, di cui all’art. 1, paragrafo 2, lettera v), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - c) settore vitivinicolo, di cui all’art. 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- d) settore olio di oliva ed olive da tavola di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - e) settore pataticolo di cui agli altri settori di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Per la normativa applicabile in relazione alla valutazione degli esiti e all'applicazione di eventuali sanzioni si fa riferimento al decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, ove previsto, e alla normativa nazionale adottata nell'ambito dei singoli interventi.

Art. 1 bis

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) *AGEA Coordinamento*: l'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116, di seguito AGEA;
 - b) *Organismi pagatori*: gli organismi pagatori competenti per territorio, riconosciuti ai sensi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116 e delle vigenti norme nazionali;
 - c) *Domanda di sostegno*: una domanda per accedere a un qualsiasi intervento inerente ai settori di cui all'articolo 1;
 - d) *Domanda di pagamento*: una richiesta di pagamento conseguente all'ammissione a finanziamento di una domanda di sostegno;
 - e) *Programma operativo*: programma di organizzazioni di produttori o loro associazioni riconosciute, approvato alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2021/2115, che attua gli obiettivi di cui al medesimo regolamento e gli interventi nei settori stabiliti dal Piano Strategico della PAC;
 - f) *Programma esecutivo annuale*: la parte del programma operativo pluriennale, concernente l'annualità di riferimento.

Art. 2

Controlli amministrativi

1. Tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonché le altre domande e dichiarazioni presentate da beneficiari allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Ove pertinenti, i controlli amministrativi includono controlli incrociati con, fra l'altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo.
2. Le procedure attuate presuppongono la registrazione, in apposite checklist e verbali, dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle eventuali misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.
3. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno effettuati dalle relative amministrazioni di competenza garantiscono la conformità dell'operazione, così come definita all'articolo 3, comma 4, del regolamento (UE) 2115/2021, agli obblighi applicabili stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale o dal PSP o da altre norme e requisiti obbligatori.
4. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno, in particolare, prevedono che siano verificati:



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- a) l'ammissibilità del richiedente;
 - b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi dell'operazione per la quale è presentata una domanda di sostegno;
 - c) l'ammissibilità dei costi dell'operazione e la conformità con la categoria di costi o il metodo di calcolo da utilizzare, qualora il sostegno sia versato sulla base delle tabelle standard dei costi unitari o di documenti giustificativi che devono essere presentati dal beneficiario, nonché, se del caso, i contributi in natura e le spese di personale e di amministrazione;
 - d) la congruità dei costi dichiarati, qualora il sostegno sia versato sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dal beneficiario, valutati con almeno uno dei seguenti sistemi di valutazione:
 - 1) costi di riferimento;
 - 2) un raffronto tra diverse offerte;
 - 3) prezzi ufficiali.
 - e) se del caso, la conformità con i criteri di priorità.
5. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono sistematici e comprendono, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
- a) della conformità dell'operazione completata con quella per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
 - b) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati dal beneficiario.
6. I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o dell'Unione.

Art. 3

Controlli in loco

1. Gli Organismi pagatori organizzano controlli in loco su operazioni selezionate utilizzando un campione adeguato nei casi in cui sia previsto, nei successivi articoli, un controllo a campione. Tali controlli sono eseguiti prima del pagamento finale per una determinata operazione.
2. I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.
3. I controlli in loco potranno essere effettuati anche durante il periodo di realizzazione delle operazioni al fine di verificarne la corretta attuazione.
4. I controlli in loco afferenti alle seguenti categorie di intervento possono essere sostituiti da verifiche svolte con metodi equivalenti:
 - a) immateriali o a basso rischio, ovvero operazioni che comprendono servizi o investimenti relativi a macchine o attrezzature mobili o fisse, interventi colturali, oppure operazioni che rientrano nel campo della formazione/informazione/promozione;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- b) di piccola entità, consistenti in un intervento non superiore a 10.000,00 euro (spesa ammessa).
- 5. La realizzazione dei controlli in loco può essere supportata dalla fornitura da parte del beneficiario di foto georeferenziate e video. Tali prove devono consentire al funzionario incaricato del controllo di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento.
- 6. I controlli in loco devono accertare che il progetto finanziato sia completato e funzionante.
- 7. I controlli in loco per le opere strutturali connesse agli investimenti devono accertare la presenza dei titoli abilitativi in base alla normativa nazionale vigente.

Art. 4

Tasso di controllo e campionamento dei controlli in loco

- 1. I controlli in loco successivi all'esecuzione delle operazioni sono sistematici se non diversamente stabilito dagli articoli seguenti.
- 2. Nel caso in cui sia previsto un controllo a campione, la dimensione del campione corrisponde almeno al 5 % delle domande di pagamento, selezionate in conformità all'articolo 5 del presente decreto. Il campione deve, inoltre, rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto del sostegno se non diversamente specificato nel presente decreto.

Art. 5

Selezione del campione di controllo

- 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, i campioni per i controlli in loco sono selezionati ogni anno dall'organismo pagatore sulla base di un'analisi del rischio e tenendo conto della rappresentatività delle domande di sostegno o di pagamento presentate. L'efficienza dell'analisi del rischio è valutata e aggiornata su base annua:
 - a) stabilendo la rilevanza di ciascun fattore di rischio;
 - b) confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all'analisi del rischio e quelli del campione selezionato in modo casuale ai sensi del comma 2.
- 2. Per ottenere un fattore di rappresentatività, gli organismi pagatori selezionano in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controllo in loco.
- 3. L'organismo pagatore conserva traccia dei motivi per cui determinati beneficiari sono stati selezionati per un controllo in loco.

Art. 6

Controlli ex post

- 1. Per le operazioni che comprendono investimenti, all'interno del periodo vincolativo previsto nelle disposizioni nazionali, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo, vengono eseguiti da parte degli Organismi Pagatori dei controlli ex post finalizzati a verificare il



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

rispetto degli impegni contemplati dal PSP.

2. I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma 1 e per le quali è stato pagato il saldo.
3. I controlli ex post devono coprire l'intero periodo di impegno e, per ogni anno solare, va estratto un campione che dovrà essere controllato entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di selezione del campione.
4. Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al comma 1 si basa su un'analisi del rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, tipi di operazioni o interventi. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del campione è selezionata in modo casuale.
5. La realizzazione dei controlli ex post può essere supportata dalla fornitura da parte del beneficiario di foto georeferenziate e video. Tali prove devono consentire al funzionario incaricato del controllo di trarre conclusioni definitive in merito al mantenimento degli impegni.
6. Per le operazioni che comprendono investimenti sia di tipo materiale che immateriale, acquisite all'interno del periodo vincolativo previsto nelle disposizioni nazionali, vengono eseguiti controlli ex post finalizzati a verificare che non si concretizzi almeno una delle circostanze di seguito indicate:
 - a) una cessazione dell'attività del beneficiario o un trasferimento a un altro soggetto;
 - b) un trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
 - c) un cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure
 - d) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Art 7

Relazione di controllo

1. Per ogni controllo in loco previsto dal presente decreto è redatta una relazione di controllo, che consenta di riesaminare tutti i dettagli delle verifiche effettuate.
2. Tale relazione indica:
 - a) gli interventi e le domande di sostegno o di pagamento oggetto del controllo;
 - b) le persone presenti;
 - c) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
 - d) le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;
 - e) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.
3. Al termine del controllo viene consegnata al beneficiario una copia della relazione di controllo.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Qualora siano constatate inadempienze, al fine di assicurare il contraddittorio, il beneficiario è invitato a firmare la relazione e, eventualmente, ad apporvi le proprie osservazioni. Il contraddittorio può essere assicurato anche attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme digitali e, in tal caso, la relazione di controllo potrà essere un documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma grafometrica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. La consegna della relazione di controllo costituisce, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, formale notifica dell'esito del controllo tecnico effettuato in loco.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO SPECIFICI

CAPO I

SETTORE VITIVINICOLO

Art. 8

Controlli relativi alle operazioni di informazione e di promozione

1. Per le operazioni attuate nel quadro delle misure previste dal PSP in relazione alle quali, a seguito dei controlli amministrativi effettuati sulla domanda di sostegno, è stato considerato ammissibile un contributo totale dell'Unione di importo pari o superiore a 300.000,00 euro, con successivo decreto ministeriale:
 - a) i beneficiari possono essere autorizzati a presentare un certificato relativo ai rendiconti finanziari che accompagnano le domande di pagamento intermedio o finale a copertura di un contributo dell'Unione di importo pari o superiore a 150 000,00 euro;
 - b) possono essere stabilite soglie inferiori ove sia dimostrato che tale metodo di controllo non aumenti il rischio per i fondi dell'Unione.
2. Il certificato, di cui al comma 1, lett. a), è rilasciato da un revisore dei conti esterno riconosciuto e fornisce adeguati elementi di prova concernenti l'ammissibilità e la realtà dei costi proposti, in base ai criteri seguenti:
 - a) sono stati effettivamente sostenuti dal beneficiario o dall'ente organizzatore cui il beneficiario ha affidato l'attuazione dell'operazione d'informazione o di promozione o di partidi essa;
 - b) corrispondono ai costi considerati ammissibili dall'autorità competente a seguito dei controlli amministrativi effettuati sulla domanda di sostegno;
 - c) sono necessari per la realizzazione dell'operazione quale approvata dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- d) sono identificabili e verificabili, ad esempio, in quanto registrati nella contabilità del beneficiario o dell'ente organizzatore e sono determinati secondo i principi contabili vigenti;
 - e) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabile;
 - f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
3. I beneficiari presentano copia di tutte le fatture e dei documenti giustificativi attestanti l'ammissibilità e la veridicità dei costi qualora non venga presentato il certificato di cui al comma 1, lett. a).
 4. Durante i controlli amministrativi sulle domande di pagamento, gli organismi pagatori competenti verificano sistematicamente i documenti presentati a fronte dei costi considerati ammissibili a seguito dei controlli amministrativi effettuati sulla domanda di sostegno e con gli altri criteri di cui al comma 2.
 5. Se i beneficiari presentano un certificato relativo al rendiconto finanziario, i controlli amministrativi possono essere svolti su tale certificato. Tuttavia, se il controllo amministrativo del certificato relativo al rendiconto finanziario non fornisce prove adeguate concernenti l'ammissibilità e la realtà dei costi e il rispetto dei criteri di cui al comma 2, gli organismi pagatori competenti chiedono ogni altra informazione ritenuta necessaria e, se del caso, procedono a ulteriori controlli.
 6. I controlli in loco sulle operazioni di informazione e di promozione possono essere svolti presso i locali del beneficiario o dell'ente organizzatore a cui il beneficiario ha affidato l'attuazione dell'operazione d'informazione o di promozione o parti di essa. I controlli in loco mirano a verificare la veridicità e l'ammissibilità delle spese e consistono nell'analisi delle fatture e dei documenti giustificativi presentati a fronte dei registri contabili e, se del caso, di altri documenti giustificativi.
 7. Nel corso dei controlli in loco, gli ispettori possono verificare un campione pari, almeno, al 30 % dell'importo del sostegno richiesto e, ad almeno il 5 % di tutte le fatture o altri documenti giustificativi, presentati o coperti da un certificato relativo al rendiconto finanziario prodotto fino al momento in cui è effettuato il controllo in loco.
 8. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono effettuati dal Ministero, se afferenti a progetti nazionali, e dalle Regioni/PA, se afferenti a progetti regionali.

Art. 9

Controlli relativi alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti

1. Al fine di verificare la conformità con le disposizioni in materia di sostegno alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti di cui al Piano Strategico Nazionale, gli organismi pagatori si avvalgono dello schedario viticolo.
2. Le superfici che beneficiano di un sostegno per operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sono sottoposte a verifica amministrativa sistematica prima e dopo l'esecuzione delle



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

operazioni. Le superfici vitate da controllare sono quelle per cui è stata presentata una domanda di sostegno.

3. La verifica prima delle operazioni riguarda, inoltre, l'esistenza del vigneto e la superficie vitata, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/126, e l'esclusione del rinnovo normale dei vigneti di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115. Tale verifica dovrà essere effettuata mediante controlli amministrativi e tramite un controllo in loco a campione prima dell'esecuzione dell'operazione, selezionato con le modalità previste negli articoli precedenti.

Art. 10

Controlli relativi alle operazioni di vendemmia verde

1. Con riguardo alle operazioni di vendemmia verde di cui al PSP, gli organismi pagatori si avvalgono dello schedario viticolo e garantiscono che:
 - a) le superfici che beneficiano del sostegno per la vendemmia verde siano sistematicamente sottoposte a controlli amministrativi in fase di domanda di sostegno e in loco una volta effettuata l'operazione;
 - b) le particelle sottoposte a controllo siano quelle oggetto di una domanda di sostegno;
 - c) il termine per effettuare le operazioni di vendemmia verde sia stato rispettato;
 - d) l'intervento sia eseguito correttamente verificando l'effettiva esecuzione delle operazioni.
2. Mediante i controlli di cui al comma 1, gli organismi pagatori verificano:
 - a) l'esistenza del vigneto e l'effettiva coltivazione della superficie vitata oggetto dell'operazione;
 - b) la completa rimozione o distruzione di tutti i grappoli;
 - c) il metodo utilizzato.
3. Per garantire che nella superficie vitata che beneficia dell'aiuto non rimanga più uva commercializzabile, i controlli sono effettuati entro il 31 luglio di ogni anno e, in ogni caso, sono completati entro il periodo normale di invaiatura nella zona considerata.
4. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui ai commi 1, 2 e 3, ciascun richiedente del sostegno per la vendemmia verde conserva le prove dei costi di tutte le attività svolte.

Art. 11

Controlli relativi alle operazioni di investimento

1. La verifica per le operazioni di investimenti viene effettuata dagli Organismi pagatori sul 100% delle domande di pagamento presentate. L'aiuto è versato solo dopo l'effettuazione del controllo in loco e delle verifiche contabili ed amministrative per il progetto ammesso all'aiuto.
2. I controlli prevedono principalmente le seguenti verifiche:
 - a) la corretta realizzazione del progetto ad investimento ammesso all'aiuto, lo stato di attuazione delle opere, la funzionalità dello stesso progetto;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- b) la eleggibilità delle spese
 - c) la presenza della documentazione tecnico-amministrativa e contabile originale, allegata alla domanda di pagamento a saldo;
 - d) l'effettiva realizzazione delle operazioni/attività e la loro conformità a quanto approvato in fase di istruttoria della domanda di aiuto e di istruttoria di variante;
 - e) la registrazione sulla contabilità del beneficiario dei documenti di spesa in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
 - f) la registrazione dei pagamenti sull'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito.
3. Ulteriori controlli sono effettuati a campione nell'ambito di ogni esercizio FEAGA per verificare il rispetto del vincolo del mantenimento quinquennale dell'investimento realizzato.

Art. 12

Verifica delle condizioni per la distillazione dei sottoprodotti

1. Gli organismi pagatori competenti effettuano tutti i controlli necessari per verificare il rispetto delle condizioni e del limite di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2021/2115.

CAPO II

SETTORI ORTOFRUTTICOLO E PATATICOLO

Art.13

Concessione del riconoscimento

1. Prima di concedere il riconoscimento a un'organizzazione di produttori o a un'associazione di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 154, paragrafo 4, lettera a), o dell'articolo 156, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le Regioni, le Province autonome o il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ove competente, verificano il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, oltre che sulla base della documentazione presentata, anche sulla base delle informazioni reperibili attraverso il SIAN, il fascicolo aziendale e altre banche dati ufficiali.
2. Le Regioni, le Province autonome o il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ove competente, effettuano i controlli amministrativi, ivi compresi quelli inerenti le basi associative e i controlli in loco relativi all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori, per verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento.
3. Le Regioni, le Province autonome o il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ove competente, effettuano controlli amministrativi e controlli in loco con riguardo ai criteri di riconoscimento, almeno una volta ogni cinque anni, per le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che non attuano un programma operativo.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Art. 14

Approvazione dei programmi operativi, dei programmi esecutivi annuali e del valore della produzione commercializzata

1. Prima di approvare un programma operativo, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/2115, le Regioni e le Province autonome verificano, con tutti i mezzi appropriati, il programma operativo presentato per l'approvazione e le modifiche per le annualità successive, nonché le eventuali richieste di modifica presentate in corso d'anno. Detti controlli riguardano, in generale, i requisiti di ammissibilità degli interventi stabiliti dalla regolamentazione unionale di riferimento e dalla normativa nazionale pertinente.
2. In particolare, le Regioni e le Province autonome dovranno verificare:
 - a) l'esattezza delle informazioni contenute nel progetto del programma operativo e del progetto esecutivo annuale;
 - b) la conformità del programma e dell'esecutivo annuale con l'articolo 50 del regolamento (UE) n. 2021/2115, nonché con il PSP e la disciplina nazionale;
 - c) il valore della produzione commercializzata e i contributi al fondo di esercizio;
 - d) l'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte;
 - e) la coerenza, l'adeguatezza e la qualità tecnica del programma, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione;
 - f) se gli obiettivi del programma sono misurabili e possono essere monitorati e conseguiti mediante le azioni proposte;
 - g) se le operazioni per le quali è chiesto l'aiuto sono conformi alle leggi nazionali e dell'Unione applicabili, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato, lo sviluppo rurale e i programmi di promozione, e alle norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal PSP;
 - h) il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti.
3. Il valore della produzione commercializzata è verificato sulla base dei dati del sistema contabile verificati e certificati in conformità al diritto nazionale. A tal fine, le Regioni e le Province autonome hanno facoltà di decidere se la dichiarazione del valore della produzione commercializzata debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili finanziari. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento, se non verificato dalla Regione o dalla Provincia autonoma, è verificato dall'Organismo pagatore al più tardi unitamente all'esame della domanda di aiuto annuale totale o di saldo.

Art. 15

Controlli amministrativi delle domande di pagamento

1. Gli organismi pagatori eseguono controlli amministrativi e, ove pertinente, controlli in loco, prima di liquidare le domande di pagamento.
2. I controlli amministrativi delle domande di pagamento a saldo comprendono la verifica anche dei



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

seguenti elementi:

- a) la relazione annuale sull'esecuzione del programma operativo, trasmessa unitamente alla domanda di pagamento;
 - b) i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute;
 - c) la correlazione precisa delle spese dichiarate con i prodotti e i servizi forniti.
3. Le spese sostenute nell'ambito del programma operativo sono comprovate dalla prova del pagamento.

Art. 16

Controlli in loco sulle domande di pagamento a saldo

1. A complemento dei controlli amministrativi, ove del caso, gli organismi pagatori eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le loro filiali, per garantire il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e per il pagamento dell'aiuto a saldo per l'anno considerato.
2. I controlli in loco vertono su un campione pari ad almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto per ogni anno. Ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo è oggetto di visita almeno una volta ogni tre anni.
3. Gli organismi pagatori determinano le organizzazioni di produttori da controllare sulla base di un'analisi del rischio.
4. I controlli in loco riguardano in particolare:
 - a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato;
 - b) l'esecuzione delle azioni e la loro coerenza con il programma operativo approvato;
 - c) l'utilizzo del fondo di esercizio, comprese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pagamenti parziali, i contributi al fondo di esercizio e la giustificazione delle spese dichiarate mediante documenti contabili o equivalenti;
 - d) la completa fornitura dei prodotti da parte dei soci, la fornitura dei servizi e la veridicità delle spese dichiarate;
 - e) i controlli per le spese inerenti ai ritiri dal mercato di prodotti ortofrutticoli e di patate;
 - f) i controlli riguardanti le operazioni di raccolta verde e/o di mancata raccolta di prodotti ortofrutticoli.
5. Fatte salve circostanze eccezionali, i controlli in loco comprendono una visita sul luogo di realizzazione dell'azione o, se l'azione non è tangibile, presso il promotore della stessa. Tali controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione del programma operativo annuale, riguardano almeno il 5% della superficie interessata da ogni tipologia di intervento e concorrono a soddisfare la quota minima dei controlli in loco. Gli Organismi pagatori possono definire un limite massimo di spesa degli interventi, al di sotto del quale i controlli in loco possono essere esonerati. In relazione alla determinazione di tale limite massimo, ove non diversamente stabilito dagli



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Organismi pagatori stessi, si applicano le relative disposizioni di cui alla normativa nazionale vigente.

6. Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in Regioni o Province autonome non di competenza dell'organismo pagatore responsabile del controllo del programma, i controlli sono effettuati, su richiesta di quest'ultimo, dall'organismo pagatore competente per territorio.

Art. 17

Controlli in loco di primo livello sulle operazioni di ritiro

1. Gli Organismi pagatori effettuano, presso ciascuna organizzazione di produttori, controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro, che consistono in un controllo documentale e un controllo fisico, avente ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal mercato, e in un controllo di conformità alle norme di commercializzazione secondo quanto previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) 2022/126. Il controllo è effettuato successivamente al ricevimento della comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro.
2. I controlli in loco di primo livello riguardano il 100% del quantitativo di prodotto ritirato dal mercato. Al termine del controllo, i prodotti ritirati, non destinati alla distribuzione gratuita, sono sottoposti a denaturazione o conferiti all'industria di trasformazione sotto la supervisione degli organismi pagatori competenti.
3. In deroga al comma 2, per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita il controllo dovrà riguardare una percentuale non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l'organizzazione di produttori o presso i destinatari dei prodotti.

Art. 18

Controlli in loco di secondo livello sulle operazioni di ritiro

1. Gli organismi pagatori effettuano controlli in loco di secondo livello sulle operazioni di ritiro presso l'organizzazione di produttori e i destinatari dei prodotti ritirati sulla base di un'analisi del rischio effettuata da Agea Coordinamento.
2. I controlli in loco di secondo livello di cui al comma 1 riguardano:
 - a) la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria specifiche che ciascuna organizzazione di produttori, che effettui operazioni di ritiro durante la campagna in questione, è tenuta a conservare;
 - b) i quantitativi commercializzati dichiarati nelle domande di pagamento a saldo, con particolare riferimento alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria, alle fatture e alla corrispondenza tra i dati dichiarati e i dati contabili e fiscali delle organizzazioni di produttori interessate;
 - c) la contabilità, in particolare la veridicità delle entrate nette realizzate dalle organizzazioni di produttori e da esse dichiarate nelle domande di pagamento a saldo, nonché la proporzionalità



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

delle eventuali spese di ritiro;

- d) la destinazione dei prodotti ritirati quale dichiarata nella domanda di pagamento a saldo e la loro denaturazione.
3. Ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5% dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione.
4. La contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria specifiche di cui al comma 2, lettera a), distinguono, per ciascun prodotto ritirato, i quantitativi movimentati:
- a) della produzione conferita dai soci dell'organizzazione di produttori e dai soci di altre organizzazioni di produttori;
 - b) delle vendite realizzate dall'organizzazione di produttori, identificando i prodotti destinati al mercato del fresco e quelli destinati alla trasformazione;
 - c) dei prodotti ritirati dal mercato.
5. I controlli sulla destinazione dei prodotti ritirati dal mercato comprendono:
- a) un controllo a campione della contabilità di magazzino tenuta dai destinatari;
 - b) il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili.
6. Se dai controlli di secondo livello emergono irregolarità, gli organismi pagatori approfondiscono tali controlli per la campagna considerata e intensificano la frequenza dei controlli di secondo livello presso le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori durante la campagna successiva.

Art. 19

Raccolta verde e mancata raccolta di prodotti ortofrutticoli

1. In casi debitamente giustificati, il Ministero, sentite le Regioni o le Province autonome, può autorizzare la raccolta prima della maturazione (raccolta verde), o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli, o entrambi gli interventi, specificandone le condizioni.
2. Gli organismi pagatori effettuano le verifiche sul 100% delle superfici oggetto di mancata raccolta e/o raccolta verde, prima, durante e dopo l'effettuazione delle operazioni.
3. Il controllo riguarda, anche sulla base delle comunicazioni preventive presentate, almeno i seguenti aspetti:
 - a) identificazione delle parcelle, titolarità e loro estensione;
 - b) stato della coltura relativamente alle pratiche colturali (prodotto idoneo alla commercializzazione nel caso dell'intervento di mancata raccolta);
 - c) stato fitosanitario della coltura e presenza di eventuali danni da fattori biotici e abiotici;
 - d) presenza di produzione entro la media per specie e territorio;
 - e) assenza di avvenute asportazioni di prodotto;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- f) corretta ed efficace denaturazione del prodotto;
- g) rispondenza della tempistica delle operazioni;
- h) assenza di impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative derivanti dall'intervento.

CAPO III

SETTORE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA

Art. 20

Prodotti dell'apicoltura

1. Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del programma, nell'arco della programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato in loco almeno una volta.
2. Gli organismi pagatori effettuano l'estrazione del campione per i controlli in loco non inferiore al 10% delle domande ammesse.
3. Il controllo in loco sulle domande delle forme associate, estratte a campione, dovrà riguardare almeno il 5% delle spese dichiarate per gli acquisti dei beni distribuiti ai propri associati, ovvero il 5% dei soci assegnatari.
4. Potranno essere effettuati controlli in loco durante l'esecuzione degli interventi immateriali, al fine di verificarne l'effettiva attuazione.

CAPO IV

SETTORI OLIO DI OLIVA E OLIVE DA TAVOLA

Art. 21

Concessione del riconoscimento

1. Prima di concedere il riconoscimento ad un'organizzazione di produttori o ad un'associazione di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 154, paragrafo 4, lettera a), o dell'articolo 156, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le Autorità competenti, individuate dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 ottobre 2022, verificano il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, oltre che sulla base della documentazione presentata, anche sulla base delle informazioni reperibili attraverso il SIAN, il fascicolo aziendale e le altre banche dati ufficiali.
2. Le Autorità competenti effettuano i controlli amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alle basi associative e controlli in loco relativi all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori per verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Art. 22

Approvazione dei programmi operativi, dei programmi esecutivi annuali e del valore della produzione commercializzata

1. Prima di approvare un programma operativo a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2021/2115, le Autorità competenti individuate dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 ottobre 2022 verificano con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il programma operativo presentato per l'approvazione e le modifiche per le annualità successive, nonché le eventuali richieste di modifica presentate in corso d'anno. Detti controlli riguardano, in generale, i requisiti di ammissibilità degli interventi stabiliti dalla regolamentazione UE di riferimento e dalla normativa nazionale pertinente.
2. In particolare, le Autorità competenti verificano:
 - a) l'esattezza delle informazioni contenute nel progetto del programma operativo e del progetto esecutivo annuale;
 - b) la conformità del programma e dell'esecutivo annuale con l'articolo 64 del regolamento (UE) n. 2021/2115, nonché con il PSP e la disciplina nazionale;
 - c) il valore della produzione commercializzata e i contributi al fondo di esercizio;
 - d) l'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte;
 - e) la coerenza e la qualità tecnica del programma, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione;
 - f) se gli obiettivi del programma sono misurabili e possono essere monitorati e conseguiti mediante le azioni proposte;
 - g) se le operazioni per le quali è chiesto l'aiuto sono conformi alle leggi nazionali e dell'Unione applicabili;
 - h) il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti.
3. Il valore della produzione commercializzata è verificato sulla base dei dati del sistema contabile verificati e certificati, in conformità al diritto nazionale. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è verificato dalle Autorità competenti, al più tardi prima dei termini di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Art. 23

Controlli amministrativi delle domande di pagamento

1. Agea - organismo pagatore esegue controlli amministrativi e, ove necessario, controlli in loco, prima di liquidare le domande di pagamento. Con successivo provvedimento, Agea provvede ad emanare disposizioni operative.
2. I controlli amministrativi delle domande di pagamento a saldo comprendono la verifica anche dei seguenti elementi:
 - a) la relazione annuale sull'esecuzione del programma operativo, trasmessa unitamente alla



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- domanda di pagamento;
 - b) i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute;
 - c) la correlazione precisa delle spese dichiarate con i prodotti e i servizi forniti.
3. Le spese sostenute nell'ambito del programma operativo sono comprovate dalla prova del pagamento.

Art. 24

Controlli in loco sulle domande di pagamento a saldo

1. A complemento dei controlli amministrativi, le Autorità competenti di cui all'articolo 22 eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, per garantire il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e per il pagamento dell'aiuto a saldo per l'anno considerato.
2. I controlli in loco vertono su un campione pari ad almeno il 5 % delle organizzazioni di produttori (OP)/ associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) beneficiari.
3. Le Autorità competenti determinano le OP/AOP da controllare sulla base di un'analisi dei rischi.
4. I controlli in loco riguardano in particolare:
 - a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato;
 - b) l'esecuzione delle azioni e la loro coerenza con il programma operativo approvato;
 - c) l'utilizzo del fondo di esercizio, comprese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pagamenti parziali, i contributi al fondo di esercizio e la giustificazione delle spese dichiarate mediante documenti contabili o equivalenti;
 - d) la fornitura dei prodotti da parte dei soci, la fornitura dei servizi e la veridicità delle spese dichiarate.
4. Fatte salve le circostanze eccezionali, i controlli in loco comprendono una visita sul luogo di realizzazione dell'azione o, se l'azione non è materiale, presso il promotore della stessa.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI-PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 25

Armonizzazione delle procedure

1. AGEA, con propria circolare da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al fine di armonizzare le procedure di controllo e fornire un contributo tecnico-operativo ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata nei casi di cui all'articolo 14, comma 3, e all'articolo 22, comma 3, del presente decreto, può impartire ulteriori disposizioni operative in merito alle modalità di calcolo e di accertamento del valore della produzione commercializzata.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2. Per quanto concerne i controlli, relativi alle domande presentate per il settore dei prodotti dell'apicoltura e riferiti all'articolo 20 del presente provvedimento, saranno applicati a partire dall'anno apistico con decorrenza 1° agosto 2023– 30 giugno 2024, così come definito dall'art. 1, comma 2, del D.M. 30 maggio 2023, n. 278467.

Art. 26

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

On.le Francesco Lollobrigida



Francesco
Lollobrigida
MASAF
04.08.2023
12:25:12
GMT+01:00